



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

CPIA 10

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

Via Vitruvio n. 47 int. 1 - 04023 FORMIA (LT)

☎ 0771.205508

✉ ltmm143001@istruzione.it;

PEC: ltmm143001@pec.istruzione.it

Distretto n. 49 - C.F. 90062250593



Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro dell'Istituzione scolastica

(in applicazione delle normative sulla dematerializzazione e sulla semplificazione in materia di organi collegiali)

Introduzione

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle riunioni telematiche degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle disposizioni sulla dematerializzazione e alle normative vigenti in materia di lavoro a distanza e sicurezza sul lavoro.

La redazione del presente regolamento si fonda sulle disposizioni contenute nel CCNL comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, con particolare riferimento all'art. 44, comma 6, che prevede la possibilità di svolgimento a distanza delle seguenti attività:

1. Le due ore di programmazione didattica collegiale previste per i docenti della scuola primaria (art. 43, comma 5)
2. Le attività di cui all'art. 44, comma 3:
 - **Lettera a):** partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, comprese le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue
 - **Lettera b):** partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni telematiche degli organi collegiali e i gruppi di lavoro interni, ivi inclusi i comitati tecnici, i gruppi PNRR e le commissioni costituite con atto formale. In particolare, si applica alle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli

di Classe, dei Dipartimenti disciplinari, dei Team di programmazione della scuola primaria e di altri gruppi di lavoro formalmente costituiti. Le riunioni tra docenti o con esperti esterni (es. GLO, CTS, equipe territoriali, psicologi, educatori) possono svolgersi in modalità telematica, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, nel rispetto delle medesime regole di sicurezza e riservatezza.

Articolo 2 - Definizione di riunione telematica

Per riunione telematica si intende qualsiasi incontro degli organi collegiali svolto attraverso strumenti di videoconferenza. Questa modalità può realizzarsi sia con tutti i partecipanti collegati da remoto, sia in forma mista, con alcuni membri presenti fisicamente nella sede dell'incontro e altri collegati da luoghi diversi. In entrambi i casi, le procedure e le garanzie stabilite dal presente regolamento restano invariate.

Articolo 3 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento è adottato in conformità a:

A) Normativa generale:

- D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
- D.P.R. 275/1999 sull'autonomia scolastica
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico Istruzione)
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Ordinamento lavoro pubblico)
- L. 7 agosto 2015, n. 124, art. 14 (trasparenza amministrativa)
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 44, comma 6

B) Normativa protezione dati personali:

- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101**
- **Provvedimento Garante Privacy 9 dicembre 2021, n. 215 (Linee guida istituzioni scolastiche)**
- Linee guida EDPB 05/2020 sul consenso
- Linee guida EDPB 07/2020 sui concetti di titolare e responsabile

Articolo 4 - Requisiti e strumenti per le riunioni telematiche

Le riunioni telematiche devono avvenire esclusivamente mediante piattaforme autorizzate e gestite dall'Istituzione scolastica, conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali. È fondamentale che ogni partecipante disponga di una connessione internet stabile e di un dispositivo dotato di webcam e microfono. Ove possibile, l'accesso alle riunioni deve avvenire attraverso l'account istituzionale rilasciato dalla scuola sulla piattaforma in uso. Solo se l'invitato alla riunione non è un utente della piattaforma istituzionale della scuola potrà essere ammesso senza credenziali rilasciate dalla scuola previo accertamento dell'identità di colui che si collega.

La sicurezza delle riunioni è garantita attraverso l'utilizzo di credenziali personali e il divieto di condivisione dei link di accesso con persone non autorizzate. È inoltre vietata la registrazione non autorizzata delle riunioni, per tutelare la privacy di tutti i partecipanti.

Articolo 5 – Aspetti tecnici e sicurezza

L'Istituto adotta misure tecniche adeguate a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trattati durante le riunioni telematiche, tra cui l'uso di connessioni protette (https), l'autenticazione tramite account istituzionale e la limitazione della condivisione dei documenti ai soli componenti legittimati.

Ogni partecipante è tenuto a utilizzare dispositivi aggiornati, dotati di protezione antivirus e accessibili unicamente al titolare dell'account istituzionale.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di titolare del trattamento, individua le piattaforme ammesse (es. GO TO MEETING).

Nello svolgimento delle riunioni telematiche i partecipanti dovranno attenersi alle istruzioni contenute nel documento allegato dal titolo **“istruzioni operative per la sicurezza delle riunioni telematiche”**.

Articolo 6 - Modalità di convocazione della riunione

La convocazione delle riunioni telematiche segue le stesse procedure previste per le riunioni in presenza. L'avviso di convocazione deve specificare espressamente la modalità telematica e la piattaforma utilizzata. L'invio tramite posta elettronica istituzionale o registro elettronico equivale alla consegna formale dell'avviso.

L'eventuale sostituzione della modalità di svolgimento (da remoto o in presenza) deve essere comunicata almeno 24 ore prima, salvo urgenze motivate.

Il Dirigente Scolastico, o chi ne fa le veci, invia a tutti coloro che devono partecipare alla riunione una comunicazione contenente data, orario, ordine del giorno e link per l'accesso alla videoconferenza. Quando necessario, alla convocazione vengono allegati i documenti utili per la discussione.

In caso di impedimenti tecnici che rendano impossibile la connessione di uno o più membri, la riunione può essere sospesa o rinviata a discrezione del presidente, dandone atto nel verbale.

Articolo 7 - Modalità di svolgimento della riunione

Durante lo svolgimento della riunione, il presidente verifica la presenza del numero legale e coordina gli interventi dei partecipanti. Ogni membro può richiedere la parola utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma. La discussione deve svolgersi in modo ordinato, garantendo a tutti la possibilità di intervenire.

Articolo 8 – Registrazione delle riunioni

La registrazione delle riunioni degli organi collegiali o dei gruppi di lavoro può essere disposta **esclusivamente dall'Istituzione scolastica** quando risulta necessaria per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**.

La registrazione può essere effettuata, in particolare, per le seguenti **finalità istituzionali**:

- garantire la **corretta redazione del verbale** della riunione o consentirne la verifica successiva;
- documentare lo **svolgimento di attività collegiali o procedimenti amministrativi** di competenza della scuola;
- assicurare la **trasparenza e la tracciabilità** delle decisioni assunte dagli organi collegiali;

In tali casi, la decisione di procedere alla registrazione è assunta dal **Dirigente Scolastico** o dal presidente dell'organo collegiale e **deve essere dichiarata all'inizio della riunione**, affinché tutti i partecipanti siano informati.

La registrazione è effettuata unicamente per le finalità sopra indicate, è **conservata per il tempo**

strettamente necessario (di norma non superiore a 30 giorni) e non può essere diffusa o utilizzata per scopi diversi da quelli istituzionali.

È **severamente vietata** la registrazione audio o video della riunione da parte dei partecipanti o di soggetti terzi **senza preventiva autorizzazione dell'Istituzione scolastica e senza il consenso scritto di tutti i presenti**.

La violazione di tale divieto costituisce **illecito disciplinare e violazione della normativa sulla protezione dei dati personali**, con eventuali conseguenze civili e penali ai sensi dell'articolo 167 del D.Lgs. 196/2003.

Il verbale della riunione deve riportare espressamente se l'incontro è stato registrato, la **motivazione della registrazione** e il **periodo di conservazione** previsto.

Articolo 9 - Comportamento durante le riunioni

Per garantire l'efficacia delle riunioni telematiche, è importante che tutti i partecipanti seguano alcune regole basilari di comportamento. È richiesto di collegarsi puntualmente all'orario stabilito, mantenere la webcam accesa per garantire l'identificazione e la partecipazione attiva, e disattivare il microfono quando non si sta intervenendo per evitare interferenze audio.

I partecipanti sono tenuti a garantire la riservatezza della riunione, collegandosi da luoghi appropriati e evitando la presenza di persone non autorizzate. È importante mantenere un comportamento professionale e rispettoso, come si farebbe durante una riunione in presenza.

Articolo 10 - Attività deliberative

Le riunioni telematiche degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro possono essere convocate per attività **informative, consultive, organizzative o istruttorie**, nonché per la **programmazione e la condivisione di documenti**.

Ai sensi dell'articolo 44, comma 6, del **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021**, le **attività deliberative devono di norma svolgersi in presenza**, salvo diverse disposizioni ministeriali.

In casi **eccezionali e motivati**, il **Dirigente Scolastico** può autorizzare riunioni deliberative da remoto, quando non sia oggettivamente possibile riunire in presenza i componenti dell'organo, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle operazioni e la corretta verbalizzazione.

Le **votazioni palesi** possono essere ammesse in tali casi, non presentando particolari criticità tecniche; eventuali contestazioni potranno riguardare solo profili giuridici.

Le **votazioni segrete**, invece, richiedono strumenti idonei a garantire la riservatezza e devono pertanto svolgersi in presenza.

Le limitazioni previste dal CCNL non si applicano alle **commissioni, comitati o gruppi di lavoro** esterni al perimetro contrattuale del personale scolastico, per i quali la scuola può disciplinare autonomamente lo svolgimento anche di riunioni deliberative a distanza, nel rispetto dei principi di trasparenza e sicurezza dei dati.

Articolo 11 - Verbalizzazione delle riunioni

Il segretario verbalizzante ha il compito di redigere un verbale dettagliato della riunione, che deve includere la modalità di svolgimento (in presenza o da remoto), l'indicazione dei presenti e degli assenti, l'orario di inizio e fine della seduta, gli argomenti trattati e la sintesi delle discussioni. In caso di riunioni miste, il segretario indica nel verbale i presenti in sede e i partecipanti collegati da remoto.

Articolo 12 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento può comportare responsabilità disciplinare ai sensi del CCNL comparto Scuola e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Restano ferme, nei casi più gravi, le **eventuali responsabilità civili e penali** derivanti da condotte che comportino violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, di segretezza d'ufficio o di corretta gestione delle informazioni trattate durante le riunioni telematiche.

Articolo 13 - Tutela della privacy e della sicurezza

Il Dirigente Scolastico è il Titolare del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito delle riunioni telematiche. L'Istituzione scolastica assicura che tali trattamenti avvengano nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e delle disposizioni del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 9 dicembre 2021, n. 215.

È severamente vietato registrare le riunioni senza autorizzazione, diffondere materiali riservati o consentire l'accesso a persone non autorizzate.

Tutti i partecipanti sono tenuti a utilizzare dispositivi protetti, a garantire la riservatezza delle comunicazioni e a segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico eventuali violazioni della sicurezza o incidenti che possano comportare la divulgazione indebita di dati personali.

Prima della partecipazione a una riunione telematica, ciascun partecipante è informato sul trattamento dei propri dati personali mediante **l'informativa pubblicata sul sito istituzionale** nella sezione "Privacy".

Articolo 14 - Disposizioni finali e validità

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'albo on line del sito web istituzionale e nella sezione amministrazione trasparente / atti generali / disposizioni generali. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa vigente in materia. Il regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto quando necessario, previa informazione a tutte le componenti scolastiche.

Il presente regolamento ha validità a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Istituto, garantendo un'adeguata informazione a tutte le componenti scolastiche. Le modifiche saranno rese note attraverso la pubblicazione all'albo on line del sito web istituzionale ed in Amministrazione Trasparente.